CAMERA DEI DEPUTATI N. 1053

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STERPA

Presentata il 17 luglio 1987

Riforma del segreto istruttorio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituto del segreto istruttorio è da anni al centro di un'accesa polemica: il diritto-dovere di informazione sembra doversi inevitabilmente scontrare, nella delicata fase di raccolta delle prove, con le esigenze della giustizia e con i diritti del cittadino-imputato.

In verità, il legislatore dell'epoca fascista (cui si deve l'attuale regolamentazione della materia) fece una scelta di campo univoca e precisa, in linea con l'assetto politico e istituzionale del tempo: il segreto istruttorio fu infatti delineato in termini rigidi, a tutela esclusiva degli interessi della giustizia.

A seguito però dell'evoluzione democratica della nostra società, la disciplina del segreto istruttorio, pur formalmente inalterata, ha visto diminuire di fatto i propri spazi di operatività, a seguito di una crescente domanda di informazione sui processi penali in corso. Si è assistito, cioè, ad una progressiva presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica del ruolo centrale della giustizia nello Stato di diritto, cui è naturalmente seguita una sempre maggiore richiesta di informazione, specie sul delicato ed essenziale momento iniziale del processo.

Nel contempo, gli stessi magistrati non si sono sempre dimostrati fedeli tutori del segreto istruttorio, ed anzi alcuni di essi hanno più volte rilasciato interviste sui contenuti delle proprie istruttorie, o comunque sollecitato la diffusione di notizie in merito.

In tale quadro, venuto a mancare il presupposto sociale e istituzionale del segreto in questione, l'ordinamento legale ha lasciato il passo a quello materiale: all'assolutezza della disciplina di legge è così corrisposta una costante e diffusa pratica di violazioni, a fronte della quale

i comportamenti della magistratura non sono stati uniformi, ed anzi hanno creato una sempre maggiore incertezza interpretativa e giurisprudenziale.

Conseguenza di ciò è stata la violazione non solo della disciplina legale, ma anche di fondamentali interessi dei soggetti inquisiti, esposti, fin dai primi atti istruttori, a forme di cronaca che, a volte, intaccano sostanzialmente la loro riservatezza ed onorabilità.

Per di più, molto spesso gli articoli di stampa hanno espresso ed esprimono apprezzamenti sulla condotta delle persone inquisite, sulle prove raccolte, sul probabile esito dei procedimenti e, in generale, sui fatti rispetto ai quali è chiamato a pronunciarsi il magistrato, in una logica quasi da « giustizia parallela ». Sono chiare allora le ragioni per cui il rapporto fra giustizia e informazione ha assunto, nella fase istruttoria dei procedimenti, carattere conflittuale: manca un riferimento etico-giuridico conforme alle mutate condizioni culturali, istituzionali e politiche del rapporto stampa-magistratura, in relazione all'evoluzione democratica del nostro paese. Di qui la necessità di un intervento legislativo che offra dei parametri di comportamento sicuri ai soggetti interessati e disciplini armonicamente la delicata materia, in un'ottica di componimento degli interessi e dei valori coinvolti, e in attesa dell'attuazione della riforma del codice di procedura penale, che cambierà inevitabilmente i termini della questione. Del resto, sarebbe imprudente attendere la riforma del codice di procedura penale, in presenza di una preoccupante e progressiva degenerazione dei rapporti tra stampa e magistratura, che desta grave allarme sociale e negativi riflessi istituzionali.

* * *

Le norme penali che riguardano direttamente o indirettamente il segreto istruttorio sono previste dagli articoli 326, 622 e 624 del codice penale, nonché dagli articoli 230, 307 e 164 del codice di procedura penale.

Gli articoli 230 e 307 del codice di procedura penale impongono l'obbligo del segreto per i soggetti che partecipano ad atti di polizia giudiziaria (articolo 230) o ad atti di istruzione in senso stretto (articolo 307) per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati. Tali norme sono sanzionate dall'articolo 326 del codice penale (Rivelazione di segreti d'ufficio) per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, e dall'articolo 622 del codice penale (Rivelazione di segreto professionale) per i soggetti privati qualificati (escludendo le parti e i testimoni), a tutela del cosiddetto « segreto istruttorio interno ». Come norma speciale, l'articolo 164 del codice di procedura penale vieta poi la pubblicazione del contenuto di atti o documenti relativi alla fase istruttoria del processo, pena la sanzione stabilita dall'articolo 684 del codice penale: il combinato disposto di tali norme costituisce il nucleo del cosiddetto « segreto istruttorio esterno ».

Ciò posto, va rilevato che le finalità del segreto istruttorio sono essenzialmente le seguenti:

a) garantire la riservatezza per il soggetto inquisito;

b) concorrere al buon esito delle indagini, impedendo la diffusione di notizie di cui possano profittare i rei;

c) costituire i presupposti per la piena indipendenza del giudice, evitando il rischio che questi, nella delicata fase di raccolta delle prove, possa essere influenzato o fuorviato dalle reazioni esterne al suo operato.

In tale quadro, la via prescelta dalla presente proposta di legge è quella di una riforma complessiva della normativa che, direttamente o indirettamente, riguarda l'istituto del segreto istruttorio (riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 18/66 e 18/81, in relazione agli articoli 3 e 21 della Carta fondamentale), operando nel contempo alcuni interventi legislativi su aspetti della problematica giudiziaria che non possono attendere ulteriormente

una disciplina più conforme al momento sociale che si sta vivendo, il tutto nella prospettiva di una più compiuta attuazione delle finalità dell'istituto.

Le linee di fondo della proposta di legge sono le seguenti.

Si è innanzi tutto ritenuto di individuare una fase processuale iniziale in cui il segreto istruttorio sia rinvigorito, ampliandone la portata anche al compimento degli atti istruttori (in precedenza copriva solo il contenuto degli atti medesimi), e anticipando espressamente la sua operatività alla fase delle indagini di polizia giudiziaria. Per la medesima fase iniziale è stato disposto il divieto di pubblicazione dei nomi dei soggetti inquisiti, a tutela del loro diritto di riservatezza.

Di converso, è stata ridotta nel tempo la portata complessiva del segreto (anticipando la pubblicità sostanziale alla fase terminale dell'istruttoria, mentre prima si realizzava al momento della lettura degli atti in dibattimento), ed è stata fatta espressa previsione delle ipotesi in cui l'avvenuto dibattimento a porte chiuse comporta la segretezza degli atti istruttori e del giudizio.

Come ulteriore bilanciamento degli interessi a favore delle esigenze di informazione, si è prevista l'istituzione di un canale informativo pubblico sulle istruttorie in corso, affidato alla collaborazione tra stampa e magistratura, fondata su un preciso obbligo informativo da parte di quest'utima: tale canale dovrà operare fin dai primi atti istruttori, soddisfacendo nel modo più ampio possibile la domanda d'informazione.

Nello stesso quadro, in relazione all'esigenza di reprimere la fuga delle notizie alla fonte, si è disposto un aggravamento di pena per la violazione del segreto istruttorio da parte dei soggetti pubblici, e si è previsto espressamente il vincolo del segreto anche per tutti i soggetti privati che comunque concorrono all'istruttoria (soggetti che nell'attuale normativa sono in parte esplicitamente esclusi dall'obbligo del segreto).

A tutela del fondamentale diritto-dovere di informazione, si propone poi di stabilire che il giornalista non possa essere sospeso dalla professione per pendenza di procedimento penale: e ciò in considerazione del ruolo essenziale dell'informazione nella nostra società democratica, e della sostanziale inutilità ai fini istruttori della sospensione stessa.

Nel contempo, si è ritenuto inoltre di por mano a uno degli aspetti più appariscenti e preoccupanti del rapporto magistratura-stampa-società: il personalismo della funzione. In tal senso, si propone di vietare la divulgazione dei nomi dei magistrati procedenti, prevedendo un'autonoma fattispecie sanzionatoria. La riservatezza sui nomi eviterà rischi maggiori per i magistrati esposti in procedimenti penali « pericolosi » e combatterà efficacemente certe forme di protagonismo. Nella stessa logica, è prevista un'ipotesi di reato specifica per chi divulga nomi di magistrati procedenti indicando la loro posizione nell'ambito di scelte collegiali: la credibilità sociale e istituzionale della funzione giurisdizionale si difende anche evitando inutili quanto spiacevoli polemiche o insinuazioni sulle posizioni dei singoli magistrati, nel quadro della difesa dell'unitarietà del ministero.

Di particolare rilevanza è infine l'innovazione riguardante il divieto sanzionato di pubblicare apprezzamenti sulle responsabilità penali di un soggetto indiziato o imputato di un delitto, fino alla sentenza, ancorché non irrevocabile: si tratta di salvaguardare concretamente l'onorabilità del cittadino inquisito, e di evitare pericolosi tentativi di condizionamento del giudizio del magistrato.

* * *

Passando all'analisi delle singole norme, va rilevato innanzitutto che l'articolo 1 della proposta di legge sostitusce l'articolo 164 del codice di procedura penale, disponendo il divieto di pubblicazione dei nomi degli indiziati o degli imputati, sino alla emissione nei loro confronti di un ordine o di un mandato di comparizione, d'accompagnamento, di arresto o di cattura. La finalità della norma

è di garantire espressamente la riservatezza dell'inquisito fin tanto che non vi siano elementi processuali tali da richiedere un atto del giudice direttamente incidente sul singolo soggetto. Entro lo stesso termine vien fatto divieto di portare a pubblica conoscenza l'avvenuto compimento di atti istruttori, nella logica dell'individuazione di una fase processuale di più ampia e pregnante segretezza.

Lo stesso articolo 1 propone poi una nuova formulazione della normativa concernente il cosiddetto segreto istruttorio esterno, abbreviando il termine di operatività del segreto (fino alla fase finale dell'istruttoria e non più alla lettura degli atti in dibattimento), e limitando le ipotesi di segreto conseguenti al dibattimento a porte chiuse (e ciò anche in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1965, che ha dichiarato incostituzionali alcune delle previsioni di divieto di pubblicazione in relazione a certune ipotesi di dibattimento a porte chiuse).

L'articolo 2 inserisce, nel capo delle disposizioni generali relative all'istruttoria formale, l'articolo 299-*bis*, con il quale si prevede l'obbligo del magistrato procedente (giudice istruttore, procuratore della Repubblica o pretore) di trasmettere al capo del proprio ufficio una informativa settimanale sulle istruttorie in corso, da diramare successivamente alla stampa, comprendente tutte le notizie divulgabili senza danno per le indagini o per la personalità e l'onorabilità dell'indiziato, dell'imputato o di altri soggetti.

Si tratta di una importante innovazione, già attuata in Francia con positivi risultati. La previsione di un canale informativo istituzionale, fondato su un preciso obbligo di informazione, mira a soddisfare, nei termini più ampi possibili, la domanda di notizie sin dai primi atti istruttori (per i quali, fatta eccezione per le informative, è previsto un segreto assai ampio), in attesa di una riforma del codice di procedura penale che muti l'intero assetto del sistema. Nel contempo, l'informativa limita le possibilità di fughe di notizie « pilotate », e sottrae ai singoli magistrati procedenti l'esclusiva dell'informazione pubblica sui procedimenti di loro competenza, riducendo così i rischi di protagonismo di taluni magistrati, nonché di strumentalizzazione delle notizie.

L'obbligo di informativa impone al magistrato di divulgare le notizie essenziali del procedimento, evitando che di un soggetto inquisito (tanto più se arrestato) si finisca per non sapere più nulla, con la conseguenza di lasciare spazio a ogni ipotesi, dalla più completa innocenza alla più infamante colpevolezza: sono in gioco i fondamentali diritti civili del cittadino imputato, attualmente di fatto subordinati alla sensibilità del singolo magistrato.

L'articolo 3, sostituendo l'articolo 307 del codice di procedura penale, estende l'obbligo del segreto anche alle parti private e ai testimoni che concorrono a compiere atti istruttori o vi assistono (soggetti che nell'attuale testo sono esentati da tale obbligo) onde evitare ogni rischio di fughe di notizie.

Esaurite le innovazioni da apportare al codice di procedura penale (articoli 164, 199-*bis* e 307), si propongono, con i successivi sette articoli, quelle di diritto sostantivo, in relazione agli articoli 140, 362, 684 e 685 e in relazione altresì alle ipotesi previste nella formulazione dei nuovi articoli 356-*bis*, 596-*ter* e 685-*bis*.

L'articolo 4 della proposta di legge sostituisce il terzo comma dell'articolo 140 del codice penale, stabilendo che il giornalista non possa essere provvisoriamente sospeso dalla professione a seguito dell'inizio di un procedimento penale a suo carico. Si vuole con ciò evitare la possibilità del ripetersi di spiacevoli episodi in cui la sospensione dall'esercizio della professione è sembrata per il giornalista, più che una misura correlata a esigenze istruttorie, una vera e propria pena anticipata; tanto più che la sospensione della professione non può di per sé rivelarsi essenziale per i fini istruttori, fosse anche per il solo fatto che il giornalista, pur sospeso, potrà sempre trovare modo di pubblicare i suoi articoli su organi di

stampa (in caso contrario, si tratterrebbe di una sospensione non già dall'esercizio della professione ma dalla titolarità del diritto costituzionale di informazione e di libera manifestazione del pensiero).

L'articolo 5 aggiunge un comma al vigente articolo 326 del codice penale per aumentare la pena prevista per la rivelazione del segreto d'ufficio ad opera di pubblici ufficiali o di persone incaricate di pubblico servizio, nel caso in cui tale rivelazione riguardi il segreto istruttorio.

Non sfugge come la violazione del segreto d'ufficio, allorché compiuta da magistrati, cancellieri, segretari o altre persone addette, e avente ad oggetto il compimento di atti istruttori, pre-istruttori, o di polizia giudiziaria, rivesta particolare gravità e denoti, con la violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o con l'abuso delle qualità, riprovevole spreco di ogni sensibilità e delle stesse superiori finalità di giustizia cui deve tendere ogni indagine istruttoria. Il maggior rigore che si propone nella misura della sanzione trova, peraltro, motivo anche nello speciale incarico ricoperto, che dovrebbe essere esso stesso garanzia di serietà e di riserbo.

L'articolo 6, che inserisce il nuovo articolo 326-*bis*, in relazione alla funzione del modificato articolo 307 del codice di procedura penale (che per la prima volta prevede l'obbligo del segreto, per ciò che concerne gli atti istruttori, anche nei confronti delle parti private e dei testimoni che compiono o concorrono a compiere quegli atti), sanziona la violazione di quell'obbligo per tutte le persone che compiono o assistono ad atti istruttori, stabilendo una pena detentiva non superiore ad un anno, in considerazione della minore gravità del fatto rispetto all'analoga violazione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 326.

L'innovazione è stata dettata dalla riconosciuta esigenza di evitare che i testimoni o altri soggetti, che abbiano comunque concorso a compiere atti istruttori (in particolare in caso di confronti, ricognizioni, ispezioni, sequestri, perquisizioni, eccetera), possano impunemente divulgarne le modalità e i risultati, pregiudicando così il buon esito delle indagini e, a volte, ledendo i diritti di riservatezza e onorabilità dell'inquisito.

L'articolo 7 introduce un articolo aggiuntivo nel capo del codice penale relativo ai delitti contro l'onore, concernente il reato di divulgazione arbitraria dei nomi di indiziati o imputati di reato: si tratta della norma sanzionatrice del precetto posto al primo comma del nuovo articolo 164 del codice di procedura penale, e per tale reato viene prevista la procedibilità a querela, in considerazione del bene giuridico primario leso dalla divulgazione del nome dell'inquisito, e cioè l'onorabilità del soggetto interessato.

Per lo stesso motivo, è cioè per il riflesso del bene primario leso, si è ritenuto porre la nuova ipotesi fra i delitti contro la persona (e precisamente fra quelli contro l'onore, di cui al capo II del titolo XII) anziché fra i delitti contro l'amministrazione della giustizia (titolo III).

L'articolo 8 propone la modifica dell'articolo 684 del codice penale, e cioè della norma sanzionatrice del segreto istruttorio esterno, nei termini precisati dal nuovo articolo 164 del codice di procedura penale e come diretta conseguenza della nuova formulazione dello stesso.

La norma prevede, a titolo contravvenzionale, come per il passato, la pena dell'arresto o dell'ammenda per la divulgazione dell'avvenuto compimento di atti istruttori o di polizia giudiziaria prima che sia stato emesso mandato o ordine di comparizione, d'accompagnamento, d'arresto o di cattura, a carico dell'interessato, nonché per la pubblicazione, in qualsiasi modo, del contenuto di atti o documenti segreti di un procedimento penale.

Le pene sono aumentate rispetto alla precedente previsione, in considerazione dell'accresciuto allarme sociale che il fatto comporta, della sua frequenza e della sua incontrollata perpetrazione, e viene introdotta un'aggravante nell'ipotesi di violazione del segreto concernente la

comunicazione giudiziaria, in ragione della diffusione e della gravità di tale ipotesi di violazione.

L'articolo 9 sostituisce il vigente articolo 685 del codice penale (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale), introducendo per la prima volta una norma che sanziona espressamente anche la divulgazione dei nomi dei magistrati che procedono ad istruttorie di procedimenti penali (sommarie o formali).

Si è ritenuto così, da una parte, instaurare un maggiore e doveroso riserbo nei confronti delle persone investite della delicata funzione istruttoria, onde far risalire questa esclusivamente all'ufficio ed evitare nel contempo atteggiamenti di protagonismo o di personalizzazione delle istruttorie da parte di taluni magistrati; e si è voluto, d'altra parte, proteggere coloro che sono più esposti per le istruttorie da essi condotte per delitti di terrorismo, di mafia, di camorra o di delinquenza organizzata in genere, in quanto la conoscenza del nome del magistrato procedente può costituire il primo passo per un'operazione di rappresaglia o di vendetta.

Il conseguimento di entrambe le finalità non potrà che recare giovamento all'opera della giustizia, nonché alla stessa serietà e incolumità dei magistrati.

Con l'articolo 10, infine, si inserisce, dopo l'articolo 685 del codice penale, la nuova ipotesi contravvenzionale delle « indebite interferenze sull'attività giudiziaria », con cui si punisce la pubblicazione di apprezzamenti sulle responsabilità penali di un soggetto indiziato o imputato di delitto, fino a che non sia stata emessa una sentenza, ancorché non irrevocabile. Si tratta, anche in questo caso, di difendere il diritto dell'inquisito a essere sottoposto a un procedimento penale libero da condizionamenti esterni (almeno sino all'emissione di una sentenza), e ad essere considerato dai mezzi di comunicazione di massa concretamente non colpevole fino a che non intervenga almeno una prima decisione giurisdizionale; nel contempo, si tutela l'interesse della giustizia a non subire pressioni di sorta, costituendo i presupposti sostanziali per una vera indipendenza morale e giuridica del magistrato nella delicata fase iniziale del processo.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 164 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 164. – *(Divieto di pubblicazione dei nomi degli indiziati o imputati e di determinati atti).* — È fatto divieto di pubblicare i nomi di coloro nei cui confronti sono in corso indagini di polizia giudiziaria o vengono compiuti atti preistruttori o istruttori, e comunque fatti o commenti ad essi relativi, in guisa da rendere individuabili i medesimi, secondo la comune scienza, fino a che non venga emesso a loro carico ordine o mandato di comparizione, d'accompagnamento, di cattura o di arresto. Entro lo stesso termine è vietato portare a pubblica conoscenza l'avvenuto compimento di atti istruttori, preistruttori o di polizia giudiziaria.

È vietata altresì la pubblicazione, totale o parziale, anche per riassunto o in guisa di informazione, del contenuto di qualunque documento o atto, scritto od orale, relativo:

1) alle indagini di polizia giudiziaria, all'istruttoria preliminare, all'istruttoria formale o sommaria, fino al deposito degli atti o all'emissione del decreto di citazione a giudizio;

2) ad una istruzione chiusa con sentenza che dichiara di non doversi procedere, fino a che sia possibile la riapertura;

3) all'istruzione o al giudizio, se il dibattimento è tenuto a porte chiuse, nei casi in cui ciò sia disposto perché la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico ovvero al diritto di riservatezza delle parti private o di soggetti estranei alla causa, fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli Archivi di Stato.

Nei casi previsti dai numeri 2) e 3) è fatta eccezione per le sentenze e per le ordinanze, purché non si tratti di sentenze pronunciate in seguito a dibattimento a porte chiuse a termini dell'articolo 425 ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 299 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 299-*bis*. – *(Obbligo di informativa per il magistrato procedente)*. — Il giudice istruttore, fin dai primi atti del procedimento, ha l'obbligo di trasmettere settimanalmente al capo del proprio ufficio una nota informativa sulle istruttorie di maggiore rilevanza in corso, comprendente tutte le notizie di rilievo assoggettabili a pubblica conoscenza senza nocumento per le indagini o per la personalità e onorabilità dell'inquisito, delle parti private, dei testimoni o di soggetti estranei al procedimento.

Lo stesso obbligo ha il procuratore della Repubblica e il pretore nei casi di istruzione sommaria.

L'informativa è diramata senza ritardo alla stampa dal capo dell'ufficio, con le modifiche che questi ritiene eventualmente di apportarvi. La diramazione dell'informativa, operata nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, priva ad ogni effetto i fatti in essa indicati del carattere della segretezza ».

ART. 3.

1. L'articolo 307 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 307. – *(Obbligo del segreto)*. — I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti, i difensori delle parti, i consulenti tecnici e le altre persone, comprese le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti di istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al se-

greto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati ».

ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare né all'esercizio della professione di giornalista ».

ART. 5.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 326 del codice penale è aggiunto il seguente:

« La pena è aumentata nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza circa il compimento o il contenuto di atti istruttori, pre-istruttori o di polizia giudiziaria ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 326 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 326-*bis*. – *(Rivelazione di segreti istruttori)*. — Le parti private, i testimoni e le altre persone che hanno compiuto o hanno concorso a compiere atti di istruzione in un procedimento penale ovvero hanno assistito al compimento di essi sono puniti, ove violino l'obbligo del segreto per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati, con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 596-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 596-*ter*. – *(Pubblicazione arbitraria dei nomi di inquisiti in procedimenti penali)*. — Chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, i nomi

di coloro nei cui confronti si procede con indagini di polizia giudiziaria, o con atti pre-istruttori o istruttori, ovvero fatti o commenti in guisa da rendere individuabili i medesimi secondo la comune scienza, prima della emissione a loro carico di ordine o mandato di comparizione, d'accompagnamento, di cattura o di arresto, è punito con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Il delitto è punibile a querela del soggetto attinto dalla pubblicazione ».

ART. 8.

1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 684. – *(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).* — Chiunque porta a pubblica conoscenza, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, l'avvenuto compimento nei confronti di un soggetto di atti istruttori, pre-istruttori o di polizia giudiziaria prima che a carico del medesimo sia stato emesso mandato o ordine di comparizione, d'accompagnamento, di arresto o di cattura, è punito con l'arresto da quindici a sessanta giorni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, in tutto o in parte, anche per riassunto o in guisa di informazione, il contenuto di atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione. Se la pubblicazione riguarda, in tutto o in parte, la comunicazione giudiziaria, la pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni ».

ART. 9.

1. L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 685. – *(Indebita pubblicazione di nomi di magistrati e di notizie concernenti*

un procedimento penale). — Chiunque, nel corso di istruttorie formali o sommarie, pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, i nomi dei magistrati procedenti, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni.

Chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, i nomi dei magistrati procedenti, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 685 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 685-*bis*. – *(Indebite interferenze sull'attività giudiziaria).* — Chiunque pubblica, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, apprezzamenti circa le responsabilità penali di un soggetto indiziato o imputato di un delitto, fino a che nei confronti del medesimo non sia stata emessa una sentenza, ancorché non irrevocabile, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da trenta a novanta giorni o con la multa da lire un milione a lire tre milioni ».